



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

POLIZIA PROVINCIALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 59 / 2025

Proposta n. SE01 2331/2025

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART.18 LEGGE N. 689 DEL 24 NOVEMBRE 1981 - SOPRALLUOGO ARPA SICILIA EFFETTUATO IN DATA 27/09/2023 PRESSO IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE CIVILI DI C.DA SAN MARCO (VILLAGGIO SAN MARCO) DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA E IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA (NOTIFICA ARPA SICILIA-UOC P1 AREA CENTRALE-UOS P1.1 ATTIVITÀ PRODUTTIVE EN/CL- PROT. N. 66365 DEL 21/12/2023).

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale**

Premesso che con nota prot. 66365 del 21/12/2023 (prot. gen. 26791 del 21/12/2023) , in riferimento al verbale di ispezione del 27/09/2023 e registrato in data 27/09/2023 con prot. n.50790 e in riferimento al verbale di campionamento di cui al prot. 58080 del 07/11/2023 con allegati i rapporti di prova , l'Arpa Sicilia -UOC P1 Area Centrale -UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL, ha notificato

[redacted] , n.q. di Legale Rappresentante della società [redacted] (trasgressore), e alla società [redacted] , (obbligato in solido) e, contestualmente, ha trasmesso a questa Amministrazione l'accertamento dei seguenti illeciti amministrativi:

- 1) *“Scarico acque reflue civili con superamento dei limiti relativi al parametro Escherichia Coli di cui alla tabella n.3 dell'allegato n.5, alla parte terza del Decreto Legislativo n.152/2006 (Testo Unico Ambientale-T.U.A.) e ss.mm.ii. ”* ;

per il depuratore e di acque reflue civili di c.da San Marco, del Comune di Piazza Armerina;

Dato atto che:

- che la notificazione dell'illecito amministrativo di cui al verbale di contestazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
- avverso il sopracitato verbale, non sono stati presentati scritti o memorie difensive ne si è chiesta formale audizione;

Considerato che tali anomalie e non conformità costituiscono violazione dell'art.105 del T.U.A. e ss.mm.ii.. la cui corrispondente sanzione è quella prevista comma 1 dell'art.133 del T.U.A. con importo che va da €. 3.000,00 a €. 30.000,00;

Considerato che:

- questo Libero Consorzio con proprio regolamento, *“per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)”*,

approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016, ha fissato i criteri per la determinazione in concreto delle sanzioni amministrative e la quantificazione della stessa sulla base dei valori limiti delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006;

- dalla documentazione presente agli atti, negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata risultano a carico del trasgressore condotte illecite della medesima violazione, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati nel sopra citato regolamento;

Ritenuto, altresì, di dovere determinare, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge n. 689/81 e agli artt. 11 e 12 del precitato regolamento e tenuto conto di quanto espresso dall'Organo Accertatore, che è anche Organo tecnico, in merito alla gravità e/o lievità della violazione, definendola *lieve* quella afferente alla violazione dell'art. 133 c.1 giusto verbale di accertamento illecito amministrativo prot. n. 66365 del 21/12/2023), l'ammontare della sanzione pecuniaria in complessivi **€4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00)** così determinata:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE E SANZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO TOTALE INFRAZIONE
-Superamento dei limiti tabellari (Art. 105 del D.Lgs. n. 152/2006) (art. 133 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006)	Importo Sanzione previsto da art. 133 c.2 del TUA Min. edittale € 3.000,00 Max. edittale € 30.000,00	
Sanzione irrogata	Importo sanzione	
- Superamento dei limiti tabellari (Art. 105 del D.Lgs. n. 152/2006) Artt. 11 e 12) - Entità violazione – Art. 1. lett. a) del Regolamento “ <i>per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia</i> ”, approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016.	€ 3.000,00 (violazione lieve)	€ 3.000,00
Maggiorazione infrazioni negli ultimi cinque anni precedenti l'infrazione contestata - secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81 e richiamati all'art. 12 comma 2 nel sopra citato regolamento,- (per ogni reiterazione l'importo della sanzione è incrementato del 20%)	1^ Reitera con sopr. del 25.5.22 2^ Reitera con sop. del 19.10.22 3^ Reitera con sop. del 01.03.23	600,00*3=€ 1.800,00
	Totale importo sanzione	€. 4.800,00

Visti

- la Legge n. 689/81;
- il D.lgs. 152/2006;
- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs n. 267/2000
- il Regolamento per “l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza della Provincia ai sensi del D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.” approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. n. 9/2016;
- la L. R. 27 aprile 1999. n 10 (art.28) e ss.mm.ii;
- la Circolare A.R.T.A. e A.R.B.FF. 04 giugno 1999 prot. n. 10980;
- la Circolare A. R.T.A. 04 aprile 2002 prot. n. 19906;

Ritenuto adottare, per i motivi sopra esposti, di apposita ordinanza ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti sopra indicati e per la somma per come sopra determinata.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;

Dato Atto che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo a questa Dirigenza;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Per quanto sopra esposto

Ordina

L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la commissione dell'illecito amministrativo di cui alla nota Arpa Sicilia-UOC P1 Area Centrale-UOS P1.1 Attività Produttive EN/CL- prot. n. 66365 del 21/12/2023 (prot. gen. 26791 del 21/12/2023) , in riferimento al verbale di ispezione del 27/09/2023 e dell'Accertamento di laboratorio (prot. 58080 del 07/11/2023) con n. tre rapporti di prova allegati, sanzionata

dall'art. 133, comma 1 e comma 8, del T.U.A.6 e ss.mm.ii.;

ed Ingiunge

- al
[redacted] n.q. di Legale Rappresentante della società
[redacted] (trasgressore),
- alla società [redacted], (obbligato in solido) con sede in Enna Via
[redacted],
di provvedere al pagamento, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, della somma per sanzione amministrativa determinata nella misura di € **4.800,00** (Euro quattromilaottocento00) con una delle seguenti modalità :

- versamento diretto intestato alla Regione Siciliana presso UNICREDIT S.p.A. - Cassa Regionale di Enna che provvederanno al rilascio di apposita quietanza *e riportando nella causale "Capitolo 1763 capo 22 (Sanzioni Amministrative e pecuniarie irrogate in attuazione dell'art. 28 della L.R. n. 10/99,) e gli estremi dell'ordinanza;*
- Mod. F.23 *(la cui copia debitamente compilata potrà essere ritirata presso gli uffici della Polizia Provinciale)*

Si informa che:

Il pagamento della somma per come sopra determinata è dovuta una sola volta, da uno qualsiasi degli interessati, in base ai principi civilistici della solidarietà passiva, e dovrà essere effettuato, entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto, secondo le modalità alternative sotto elencate:

Entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento della somma ingiunta, dovrà essere trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Enna, **Corpo di Polizia Provinciale**, Piazza Garibaldi n. 2 -94100-Enna, l'attestazione di avvenuto versamento onde evitare i successivi atti esecutivi.

Avverte

Decorso il termine di giorni trenta dalla notifica del presente atto senza che si sia provveduto al pagamento della somma ingiunta, la stessa verrà riscossa coattivamente mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di legge vigenti.

Contro il presente atto, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, può essere proposto ricorso, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 1 settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice del luogo ove è stata commessa la violazione. L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione, salvo quanto disposto dal D. Lgs 1 settembre 2011, n.150.

Sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni alla data di notifica del presente provvedimento, può essere presentata richiesta per la rateizzazione del pagamento che verrà valutata per la relativa concessione.

Lì, 10/11/2025

**Il Responsabile A.P.O.-E.Q.
del Corpo di Polizia Provinciale
FERRIGNO LUCIO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)